



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

Proposta di determinazione n. 674 del 06/07/2020

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 573 del 09/07/2020

I Direzione "Servizi Generali e Politiche di Sviluppo Economico e Culturale"
Servizio "Gestione Giuridica del Personale"
Ufficio "Selezioni e Mobilità"

OGGETTO: Autorizzazione ad usufruire di complessivi 13 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, al dipendente con matricola n. 44.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO TITOLARE P.O.

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

VISTA l'istanza del 02/07/2020, assunta al protocollo generale dell'Ente in pari data al n. 16652/20, con la quale il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha chiesto di poter usufruire di complessivi 13 giorni di congedo straordinario retribuito, frazionato a giorni, a decorrere dal 24/08/2020, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n.158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del D. Lgs n.119/2011, per assistere il coniuge, convivente, portatore di grave handicap, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di agosto: giorni 24,25,26,27,28;

mese di settembre: giorni 1,2,3,4,8,9,10,11;

VISTA la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del dipendente;

VISTO il nulla-osta del Dirigente della V Direzione "Ambiente e Pianificazione" Ing. Armando Cappadonia;

VISTO il Verbale medico del 03/04/2012 della Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap, agli atti dell'Ufficio, dal quale risulta che il coniuge del dipendente è stato riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità;

VISTO, altresì, il nuovo verbale del 17/01/2017 che conferma lo stato di gravità dell'handicap del coniuge;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 41 del 15/05/2012, con la quale il dipendente con matricola in oggetto indicata, è stato autorizzato ad usufruire dei benefici della legge 104/92 e successive modifiche per assistere il coniuge;

LETTO l'art. 4 commi 2 e 4 bis della legge 53/2000;

VISTO l'art. 80 comma 2 della Legge 23 dicembre 2000 n° 388 che tra l'altro prevede un nuovo congedo retribuito, in alternativa a quello non retribuito per gravi motivi familiari della durata massima di due anni complessivi, finalizzato all'assistenza di portatori di handicap in situazione di gravità;

VISTO il comma 106 dell'art.3 della legge 24/12/2003, n° 350 che ha soppresso il limite di cinque anni di certificazione dell'handicap grave precedentemente posto come condizione per accedere ai congedi in parola;

VISTO il comma 5, dell'art. 42, del D. Lgs 151/2001;

VISTA la Sentenza della Corte Costituzionale n° 158 del 18/04/2007;

VISTO, inoltre, l'art.4 del D. Lgs n°119 del 18/07/2011 relativo alle modifiche all'art.42 del decreto legislativo 26/03/2001, n° 151, in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave;

VISTA la circolare INPDAP n°22 del 28/12/2011;

VISTA la circolare INPS n.32 06/03/2012 che, al punto 6, tra l'altro, chiarisce il requisito della convivenza;

VISTA, altresì, la circolare n°1 del 21/02/2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento funzione pubblica che, tra l'altro, al punto 3, lettera b, prevede la possibilità di fruire nell'ambito dello stesso mese, del congedo in esame e del permesso di cui all'art.33, comma 3, della legge 104/92;

VISTO, inoltre, il messaggio n.3114 del 07/08/2018 dell'INPS che, al punto 4, tra l'altro, prevede che i periodi di congedo straordinario retribuiti ex art. 42, comma 5, del D. lgs n.151/2001 possono essere cumulati con i permessi previsti dall'art.33 della legge 104/92 senza necessità di ripresa dell'attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario;

VISTO il parere INAIL del 07/06/2017 che prevede che il congedo straordinario retribuito previsto dal D. Lgs 151/2001, non può essere interrotto, nel periodo di fruizione da altri eventi, che di per sé, potrebbero giustificare un'astensione dal lavoro, individuando la malattia e la maternità quali unici eventi che derogano a tale principio. La possibilità di godimento del residuo periodo di congedo straordinario retribuito è subordinata alla presentazione di una nuova domanda;

CHE, nel caso di malattia del dipendente, l'Ufficio provvederà ad interrompere la fruizione del congedo straordinario retribuito, con atto scritto, al fine di consentire, in tempo utile, al Servizio "Gestione economica del personale", di porre in essere gli atti consequenziali di competenza;

CHE, nel caso di interruzione della fruizione del congedo de quo per malattia, il dipendente dovrà presentare una nuova istanza, per la fruizione del residuo periodo di congedo;

CONSIDERATO che il dipendente, la cui matricola è in oggetto indicata, ha già usufruito di giorni 438 di congedo straordinario retribuito;

CHE, sommando i 13 giorni richiesti ai 438 già usufruiti, il dipendente totalizzerà giorni 451 di congedo straordinario retribuito;

CHE, pertanto, la domanda dello stesso può essere accolta per la durata massima di 2 anni nell'arco della vita lavorativa;

VISTA l'istruttoria del Responsabile dell'Ufficio "Selezioni e Mobilità"

VISTA la L.R. n. 48 dell'11/12/1991 e la L.R. n. 30/2000 che disciplinano l'Ordinamento Regionale degli Enti Locali in Sicilia;

VISTO il D. Lgs n.267/2000;

VISTO il D. Lgs n.165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTA la L.R. n. 8/2014;

VISTA la L.R. n.26 del 20/11/2014;

VISTA la L.R. n.15/2015;

VISTA la L.R. n.8/2016;

VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO il Regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERMINA

PER QUANTO in premessa, che qui deve intendersi integralmente riportato;

AUTORIZZARE il dipendente, con matricola in oggetto indicata, ad usufruire di complessivi giorni 13 di congedo straordinario retribuito, frazionato a a giorni, dal 24/08/2020 al 11/09/2020, ai sensi della Sentenza della Corte Costituzionale n° 158/2007 e dell'art.42, comma 5, del D. Lgs n.151/2001, modificato dall'art.4 del Decreto Lgs n°119/2011, per assistere il coniuge, convivente, riconosciuto persona con handicap in situazione di gravità, non ricoverato a tempo pieno in struttura pubblica o privata, come da prospetto seguente:

mese di agosto: giorni 24,25,26,27,28;

mese di settembre: giorni 1,2,3,4,8,9,10,11;

STABILIRE che, al fine di non computare nel conteggio (monte) di 2 anni di congedo straordinario retribuito i giorni festivi ed anche il sabato e la domenica, il dipendente con matricola in oggetto indicata dovrà effettuare la ripresa lavorativa nei seguenti giorni:

31 agosto 2020; 7 e 14 settembre 2020;

Il congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, ai sensi dell'art. 4 punto b, comma 5 quinquies del D. Lgs 119/2011 (durante la fruizione del congedo straordinario retribuito non maturano ferie);

DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri finanziari;

TRASMETTERE copia della presente determinazione dirigenziale:

Al Sindaco Metropolitan;

Al Commissario Straordinario;

Al Segretario Generale;

All'Ufficio "Albo Pretorio";

Al Dirigente della V Direzione "Ambiente e Pianificazione";

Al Dirigente della II Direzione "Servizi Finanziari e Tributari" Servizio "Gestione Economica del Personale", per gli adempimenti di competenza;

Al dipendente con matricola in oggetto indicata.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio e necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Felice Sparacino

Delegato Funzioni Dirigenziali

Ex art. 17, comma 1 bis, Decreto Legislativo 165/2001

(D.D. N. 33 del 09/01/2020)

